

Regno d'Italia

Firenze 2 settembre 1871.

Ministero

257

Capla

Ministero di Giustizia  
dei conti

Calcolo Particolare

Ho letto attentamente la sua nota del 31 Agosto, e per quanto l'averi meritata, debbo compiacermi che non sia giunta a compromettere pienamente il proposito di lei. Anche di questa difficoltà è forse il non aver presentati, e non aver letti i numeri 229 e 236 del giornale "la Libertà" di quali la S. V. parla. Ma siccome trattasi di cose molto importanti, e di rivelazioni dell'evento delle quali può dipendere l'essere o l'aver non della Magistratura napoletana, ma innanzi tutto dell'animo mio, mi fo a discorrere di quella nota, per quella almeno sia giunta a compiersi.

La nota di S. V. si divide in due parti. Nella prima, si fa aver accennato a bache e insinuazioni ed a malvagie calunnie contenute nei numeri 229 e 236 del giornale "la Libertà" richiama aver nell'interesse della giustizia e delle persone stesse offese, invitata un'istruttoria giornale, per vedere quanto di vero vi fosse nei fatti denunciati.

e se vi sono reati, in che questi co-  
istano, e da chi siano stati commes-  
si, si aggiunge aver delegato que-  
sta istruzione al nobile Sggero  
La Procura del Reo (av. Rancan-  
o al Giudice Istruttore Signor  
Puccia.

Nella seconda parte della  
nota la S. N. alludendo forse  
ai fatti denunciati negli atti  
del girante, accenna ad alcune po-  
tate contro l'Alunno di facoltà  
Perrino, il Vin (ammesso) Le Ma-  
selli e qualche altro impiegato  
di facoltà, e dicente sul conto  
del Vin Presidente Perrino per  
i giudizi circa la barba Fassetto  
e le furtive, ad appunti questi  
contro la sentenza della Camera di  
consiglio che vuole assolvere Per-  
rino, (avvignò) e altri, e contro  
la sentenza della Sezione di accusa  
che dichiarava rei di semplice  
Ruffa Ruffa - Nello e Costa.

Quanto ai fatti speciali im-  
putati a singoli e particolari per-  
soni, io non ho nulla da osservare.  
Se questi fatti costituiscono delle  
semplici contravvenzioni ai doveri  
del proprio ufficio, possono assog-  
gersi i colpevoli ai provvedimenti  
e alle pene disciplinari nei limiti  
stabiliti dalla legge. E io sono  
lieto se le Autorità proposte di  
ordinare del potere disciplinare  
le compissero virilmente i doveri  
composti perché nessuna colpa

rimanga spento. La censura era  
pura. Se poi cosa più grave  
e veramente deplorevole qui  
fatti istituivano un reato, per  
cui che qualora si abbia compo-  
se preciso, di una persona di  
soggetta, sia l'ordine e della ma-  
gistratura e provvedere per calun-  
nia contro l'accusato, ovvero,  
se ne sia il caso, sottoporre l'ac-  
cusato a regolare giustizia sulle  
forme prescritte dalla legge.

Sì. Egitto. Si osservarissi-  
simo per avventura se con im-  
tate circa la sentenza della sa-  
rena di consiglio, e quella della  
Sessione d'ordine.

Se non per costume d'in-  
governi sulle cose giudiziarie, con-  
distingo scrupolosamente d'in-  
tendimenti nell'addebiamento  
di giudizi, e fare dal manifestato  
e un opinione qualunque che  
possa influire sulla risoluzione  
dei magistrati. Ma egli non si  
ha bisogno di molto studio per  
iscorgere che la sentenza del Con-  
glio nella sentenza che mi ha ac-  
cennato, sinora probabilmente  
il punto vero della questione.  
Questa non stava, a mio sen-  
so, nel ricercare il tempo in cui  
la banca Perrière fu disposta,  
le precedenti offerte di restitui-  
zioni, le operazioni intraprese  
tra i depositanti e il Banco  
Sulla, la macchinazione di reggiti,

i programmi, e altre cose simili, ma stava busy nel ricercare le relazioni e gli accordi passati tra il Ferrero il Carovigri e il Deuffo Scilla.

Se si fosse vero, ciò che pure è certo, cioè che il Deuffo-Scilla spaventato dalla concorrenza che pel credito degli interessi gli faceva la banca Ferrero, venne a patti con essa, e la un grosso premio di più andata di migliaia di lire ebbe ceduta quella banca con gli obblighi assunti, ma senza le somme depositate, sarebbe invidiosissimo il contratto della frode ovista insieme, da quei colpevoli, con questa fra la differenza, che al Ferrero e al Carovigri sono le parti migliori dei turpi lucri della truffa.

Noncor più grave parrebbe il fatto della sentenza della Cassazione di accusa. Nemmeno qui istante farvi giudizio della questione decisa; ma quello che non posso per nessuna guisa approvare (mi permetta V.S. di dirlo francamente) è il ricorso per annullamento interposto e poi ritirato. La questione decisa era ben grave, e meritava di esser discussa e risolta. Essendo della parte di lagnarsi, tanto più che il denunziato della Cassazione di accusa era in diretta opposizione con quello del

commerciate. Il Reale che  
non si abbia giurisdizione a tem-  
po il ricorso presentato contro que-  
sto provvedimento, e che per seconda-  
re le istanze delle parti si sia  
trascurato il maggior Regio Of-  
fizio della Corte di Cassazione, che  
è quello d'invigilare all'esatta  
osservanza delle leggi, e di solle-  
citare per questo la decisione  
dei ricorsi. Ma vi era sempre  
sopra una importante questio-  
ne di diritto, due sentenze di  
Corte Suprema, in opposizione,  
che non esser opportuno di pre-  
giudicare col ricorso del ricor-  
rente la Suprema e definitiva risoluzio-  
ne. Mi parvi legalmente  
esatto il ritenere in modo assoluto,  
siccome giuristi si fanno quello  
del se in un dato caso si veri-  
ficano i requisiti richiesti  
dalla legge per l'opinio se un  
fatto sia commerciale e puramente  
civile. Quistione di diritto è  
questa più che di fatto, e per  
lo meno è fissamente regolata  
dalla legge, che rarissime  
volte se è stata negata l'in-  
gresso alla Corte di Cassazione.  
Ma ultimo sarebbe per la verità  
se il R. M. dopo aver interpretato  
un ricorso per annullamento,  
potesse rinunziarvi e ritirarlo.  
Ricordo che su una volta trattata  
questa quistione dall'illustre  
Corte di Cassazione, e l'ho benissimo

conclusione del Niccolini, fu ripetuta  
per lo negativo; e io in verità  
mi assunsi volentieri all'op-  
inione dell'esperto gineceologo  
Eppure io debbo pregare la S. V.  
a volermi rimettere al più presto  
una copia di quella sentenza per  
deposta al Pubblico Ministero per  
che la possa di cassazione, perchè es-  
samiuri se non sia il caso di richie-  
dere l'annullamento almeno non  
l'interferenza della legge, ai termini  
dell'art. 584 del Codice di Pro-  
cedura Penale.

Ma quella che a me sembra  
meritevole di più serie considera-  
zioni è la prima parte della  
sua nota. Quando i fatti de-  
nunciati dal giornale la libertà  
sembravano alla S. V. sufficien-  
te gravi da meritare una se-  
rta indagine di istruzione per eli-  
minare la verità nell'interesse della  
giustizia, e per l'onore stesso  
della professione attaccata, le mosse  
vi erano da seguirsi. E cioè  
un'inchiesta solenne e coscien-  
ziosa, e promuovere quella di  
diffamazione e calunnia nei ter-  
mini dell'art. 58 della legge  
sulla stampa e degli articoli  
574, 585 e 586 del Codice Penale;  
e promuovere azione penale  
di calunnia e altre reati con-  
tro la persona diffamata di per-  
sone dell'art. 576 del Codice Penale.

Se la V. S. M<sup>ma</sup> mi avesse  
smitto di questi fatti prima di  
ogni altro procedimento, e mi  
avessi raccomandato del mio arrivo  
e delle mie disposizioni, io a  
vui presentata l'inchiesta, sarei  
ci ricorrere al giudice penale  
entro l'accusatore e gli accusati,  
quando i fatti fossero divenuti  
più certi e più determinati.  
Affidata questa inchiesta a mi-  
nistri eminenti e disinteressati,  
e meglio a Magistrati all'es-  
t<sup>ra</sup>, e senza sospetti, avrebbe  
rassicurati gli uomini, e pre-  
servati e senza sospetti conculcati  
alle supposizioni del vero.

Il più arduo e più difficile sa-  
rebbe stato forse il giudice di  
diffamazione per questa special  
parte, che la magistratura  
avrebbe potuto arbitrare in tutto  
qual modo giusto e parte nella  
questione. Ma quando s'avesse  
avuto cura di allontanare  
volontariamente dall'istruzione e  
dal giudice le persone più bi-  
gottamente tenute, il sospetto  
sarebbe sparito, e per le nuove  
rimaste senza fondamento. E  
d'attorno è la legge che segna  
questa via la quale in casi est<sup>ra</sup>  
mi vuole pure essere seguita  
con intelligenza e con coraggio.

La terza via non poteva  
essere che quando si fosse stato  
un fatto determinato, un reato

definite, una persona designata  
e per lo meno quando si fossero  
stati sì gravi indizi, ed argomen-  
ti, che il D. Mo. avesse veduto  
di crederli delle faccette con-  
segli dall' art. 276 del libro di  
procedura penale, e procedere cri-  
minalmente e conseguentemente  
contro la persona diffamata. Ma  
in questo grave caso trattandosi  
di casi imputati a magistrati  
e peggio di casi commessi nell'  
esercizio delle loro funzioni, il pro-  
cedimento non può essere altrimenti  
regolato che colle norme dell' ar-  
ticolo 27 del libro di Procedura  
Penale, le quali la giurisprudenza  
ha ritenute essere applicabili  
non pure al giudizio ma anche  
all'istruzione.

Ora dal suo rapporto io non  
son giunto a comprendere quale  
di queste vie abbia Ella presen-  
tata o seguita.

Non paremi che sia suffi-  
ciente insubietta quella ordinata.  
Se lo fosse, non doveva essere con-  
ferita al Giudice Istruttore o  
al Procuratore Del Re, rispettabili  
che siano queste persone. Non  
pare sia giudizio di diffamazione  
contro il giornale, procedo per  
questo occorrendo e la querela  
della parte offesa, e la deliberazione  
presa dall' Adunanza generale  
della Corte e del Tribunale ne' sensi  
dell' articolo 27 del libro

sulla stampa, e paurosi che di que-  
sta deliberazione avrebbe dovuto  
per lo meno informarsi il Tribu-  
nale di Maria e Giuseppe.

Penso quindi che la istruzione  
ordinata sia rivoltata contro la ma-  
gistratura in generale, senza indi-  
cazione precisa di reati e di  
persone; un'istruzione infon-  
data nei sensi dell'art. 176 del  
Codice Penale, e senza l'ia nel suo  
rapporto diretta a ricercare "se  
vi sono reati in che consistono  
e da chi commessi". Ma in pre-  
senza di un processo così indefini-  
to si richiama l'attenzione della  
S. R. sopra due principali ob-  
iezioni, l'una di fatto, l'altra  
di diritto.

In fatto si richiama la S. R.  
a considerare qual modo possa  
acquistare la magistratura un  
potere quando e dentro e fuori  
d'Italia si sappia che essa è tutta  
querelata sub iudice, e che il Pro-  
curatore Generale per le Diffamazioni,  
in d'un giornale, ha creduto in-  
ziare contro essa tutta un'istru-  
zione criminale. Se la S. R. volesse  
avere argomenti sufficienti  
da tradurre in giudizio questo  
o quell'altro membro del Tribu-  
nale o della Corte poteva ben farlo,  
ed io avrei plauso all'atto  
di rigore. Ma nulladimeno fosse più  
bene l'ultima magistratura, e  
aprire contro di essa un'istruzione

senza designarion spciale: di più  
gli è impoſto mi ſembra tal  
ora abbuſo; Tu non aver ſta-  
mai più edita.

Tu diritto poi a me ſembra che  
una volta che ſi era venuto a  
queſto paſſo eſſere, bisognava a-  
meno provvedere come la legge pre-  
crive, e uniformarſi ſcrupoloſa-  
mente al diſpoſto dell' art. 27  
del ſuo. Pi. Procedura Penale. e  
inviare un' iſtruzione coſi grave  
e coſi clamorosa, e unſarlo  
ad un Giudice Iſtuttoria delle  
ſteſſe Tribunale, e della ſteſſa (un  
accuſato, e forse coſa ſe ſuſtore,  
arrivato rinvigore l' autorità di  
teſta magiſtratura, e ſuſcitare e  
accreſcere gli ſcandali e i ſu-  
ſpetti. E ſella avea già poſſuto  
vedere gli eſſetti di queſto fatto  
hai comenſi che ſuſtegnere in ſua  
i giornali.

Se avre ancora credere che mi ſia  
ingannato nell' intendere la ſua in-  
to, e che le coſe non ſieno al par-  
te in che mi pare ſiano ſtate  
condotte. Se non foſſe coſi, ſare  
molti che i danni che provverra-  
no dall' ordinata iſtruzione ſa-  
ranno graviffimi e incalcolabi-  
li. Se lo chiedo perciò più  
larghe ſpiegazioni per poter  
preſtare quei provvedimenti che  
la gravità e l' importanza del  
caſo richiedono. E ſe vuole com-  
preſſione una, ſarei lieto di ſervir-

a Poena in un giorno di questo  
settimana, e mi farebbe caro se  
reperisse un Re l'onorevole Re  
in ante di questa corte.

Il Ministro